

## COMUNICATO STAMPA

### **Utilizzo delle perdite in caso di accertamento Dalle Entrate ulteriori chiarimenti per i gruppi di imprese**

Nuove indicazioni operative per i contribuenti aderenti alla tassazione di gruppo che vogliono chiedere al Fisco lo scomputo delle perdite in un procedimento di accertamento. Con la circolare n. 2/E di oggi, infatti, le Entrate forniscono istruzioni alle imprese consolidate che intendono utilizzare, in diminuzione del maggior imponibile accertato dal Fisco, le perdite maturate prima dell'esercizio dell'opzione per la tassazione consolidata. Nel documento pubblicato oggi, inoltre, l'Agenzia illustra come ripartire le perdite nei casi di revoca dell'opzione e di interruzione della tassazione di gruppo, se il criterio inizialmente scelto dal contribuente è stato modificato.

**Come richiedere lo scomputo delle perdite anteriori al consolidato** - Nel documento di prassi l'Agenzia ricorda che, come chiarito con la circolare n. 15/E del 28 aprile 2017, lo scomputo delle perdite dei soggetti aderenti al consolidato anteriori all'esercizio dell'opzione può essere richiesto con il modello Ipea, purché le perdite siano ancora utilizzabili al momento della presentazione di questo modello.

**Quali perdite possono essere scomputate dagli accertamenti** - In particolare, la consolidata che in dichiarazione ha trasferito una perdita di periodo al consolidato può chiedere a scomputo dell'imponibile accertato con l'atto unico, le proprie perdite anteriori all'esercizio dell'opzione, solo se il maggior imponibile accertato eccede la perdita di periodo trasferita al consolidato. Se invece il maggior imponibile accertato non supera la perdita di periodo trasferita al consolidato le perdite anteriori all'esercizio dell'opzione non possono essere utilizzate in accertamento, ma solo riportate al periodo d'imposta successivo dalla consolidata. In un'ottica di ripristino, tali perdite non avrebbero potuto essere trasferite al consolidato in dichiarazione, ma solo riportate al periodo d'imposta successivo, ai sensi dell'articolo 118, comma 2, del Tuir, che limita espressamente l'utilizzo delle perdite anteriori all'esercizio dell'opzione.

L'Agenzia specifica che comunque la consolidante può richiedere l'utilizzo delle perdite del consolidato presentando il modello Ipec anche in alternativa al modello Ipea della consolidata, fino a concorrenza dell'importo accertato con l'atto unico.

**Come attribuire le perdite in caso di interruzione o revoca del consolidato** - La circolare di oggi chiarisce anche quale criterio di ripartizione delle perdite utilizzare in caso di revoca (o di mancato rinnovo) dell'opzione o interruzione della tassazione di gruppo, se il criterio inizialmente scelto dal contribuente sia stato modificato. L'Agenzia specifica che il criterio da utilizzare è l'ultimo comunicato in sede di opzione o di rinnovo in relazione a tutte le perdite da attribuire al momento dell'evento interruttivo, indipendentemente dal periodo in cui sono maturate.

**Roma, 26 gennaio 2018**